

MOG- PARTE GENERALE

## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</b> .....	<b>5</b>
2.1	INQUADRAMENTO NORMATIVO .....	5
2.2	CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ .....	6
2.3	REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001 .....	8
2.3.1	Articolo 24 .....	9
2.3.2	Articolo 24 bis .....	9
2.3.3	Articolo 24 ter .....	10
2.3.4	Articolo 25 .....	11
2.3.5	Articolo 25 bis .....	12
2.3.6	Articolo 25 bis.1.....	13
2.3.7	Articolo 25 ter .....	13
2.3.8	Articolo 25 quater .....	14
2.3.9	Articolo 25 quater 1 .....	14
2.3.10	Articolo 25 quinquies .....	14
2.3.11	Articolo 25 sexies .....	15
2.3.12	articolo 25 septies .....	15
2.3.13	Articolo 25 octies .....	15
2.3.14	Articolo 25 novies .....	16
2.3.15	Art. 25 decies .....	18
2.3.16	Legge 146/2006 crimini transnazionali .....	18
2.3.17	Art. 25 undecies .....	18
2.3.18	Art. 25 duodecies .....	20
2.4	SANZIONI APPLICABILI .....	22
2.5	REQUISITI PER LA COSTRUZIONE DEL MOG. ....	23
<b>3</b>	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO</b> .....	<b>25</b>
3.1	ORIGINI E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE.....	25
3.2	ORGANI DELLA FONDAZIONE .....	27
<b>4</b>	<b>ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>30</b>
4.1	IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	30
4.2	RAPPORTI TRA DESTINATARI E ODV .....	31
4.3	CARATTERISTICHE FUNZIONI E COMPITI .....	32
4.4	INFORMAZIONI DA PARTE DI DIPENDENTI COLLABORATORI E TERZI .....	33
<b>5</b>	<b>FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO</b> .....	<b>38</b>



5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	38
5.2 SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER.....	38
<b>6 SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>40</b>
6.1 PRINCIPI GENERALI.....	40
6.2 SANZIONI PER I DIPENDENTI .....	40
6.3 SANZIONI PER I COMPONENTI GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE.....	40
6.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI E LAVORATORI AUTONOMI E TERZI.....	41
6.5 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI .....	41
6.6 AMBITO DI APPLICAZIONE .....	42

## 1 DEFINIZIONI

Ai fini di una più corretta e compiuta lettura del presente Modello Organizzativo e di gestione ex. Decreto Legislativo n. 231 del 2001, si propongono le seguenti ‘definizioni’:

**Decreto 231:** È il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

**Destinatari:** Sono i soggetti cui è rivolto il Modello.

**Ente o Fondazione:** È la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.

**Modello (anche MOG):** È l’insieme di principi di comportamento e di Protocolli adottati al fine di prevenire i reati, come previsto dagli art. 6 e 7 del Decreto.

**Organismo di Vigilanza (anche OdV):** È l’organo dell’Ente previsto dall’art. 6 del Decreto al quale è demandato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, sulla sua osservanza nonché di curarne l’eventuale aggiornamento.

**Protocollo:** È la procedura specifica per la prevenzione dei reati e per l’individuazione dei soggetti coinvolti nel processo aziendale.

## 2 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 2.1 Inquadramento normativo

Con il **Decreto Legislativo n. 231 dell' 8 giugno 2001** dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, emanato in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito.

In effetti, l’articolo 11 della sopracitata legge delega aveva, in sintesi, previsto: l’introduzione della responsabilità amministrativa; un catalogo di reati ai quali collegare la responsabilità; l’attribuzione della responsabilità nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero sottoposti; l’esclusione della responsabilità dell’ente nei casi in cui l’autore abbia commesso il reato nell’esclusivo interesse proprio o di terzi; un catalogo di sanzioni; la competenza del giudice penale; l’istituzione di un’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

Alla legge delega ha, poi, fatto seguito il Decreto 231.

Tale Decreto (come successivamente modificato ed integrato) ha effettivamente introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell’Ente collettivo (dotato o non di personalità giuridica), per taluni reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio, da soggetti (e loro sottoposti) che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

Il legislatore ha, pertanto, inteso introdurre una responsabilità personale e autonoma dell’Ente, distinguendola da quella della persona fisica autrice materiale del reato, in forza della quale l’Ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.

In sostanza, la responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231 consiste nell'imputazione di un reato anche a soggetti diversi dalle persone fisiche autrici dell'illecito stesso.

Lo scopo del legislatore è evidentemente quello di fornire una risposta repressiva a fenomeni delittuosi che si annidano nelle organizzazioni private (c.d. “crimini dei colletti bianchi”) in cui l'accertamento delle responsabilità diventa più difficile in ragione della copertura fornita dallo “schermo” giuridico dell'Ente.

Sul punto, la *ratio legis* sembrerebbe quindi ben lontana dal voler colpire quella che è l'attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.

Senonché, non si è voluto tuttavia escludere a priori che talune fattispecie criminose possano, anche solo ‘potenzialmente’, concretizzarsi nell'operatività di questa Fondazione.

Da qui la decisione di assumere, in conformità ai principi del Codice Etico, determinate soluzioni organizzative tali da rendere tale eventualità ancora più difficilmente realizzabile in concreto.

## **2.2 Condizioni di esclusione della responsabilità**

Secondo la nuova disciplina (articolo 5 del Decreto 231), l'Ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. ‘soggetti apicali’);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente alinea (c.d. ‘soggetti sottoposti’).

E', altresì, previsto che l'Ente non risponde dell'illecito, quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha agito nell'interesse proprio o di terzi.

Tanto premesso, è di fondamentale importanza il richiamo normativo alle condizioni di esclusione della responsabilità dell'Ente (Artt. 6 e 7 del Decreto 231).

Ebbene, nel caso di "reati commessi da soggetti in posizione apicale" l'articolo 6, comma 1, dispone che l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione (MOG) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del MOG e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di poteri di iniziativa e di controllo (OdV);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i MOG;
- non vi è stata l'omessa ovvero l'insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

In questo caso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti ("apicali") esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso. Ad ogni modo, si tratta di una presunzione semplice di responsabilità, che potrà essere superata qualora si dimostri di avere adempiuto in ogni sua parte il disposto dell'art. 6 comma 1.

Nell'ipotesi di reati commessi da "sottoposti", l'articolo 7 dispone che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questo caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato (presunzione di esclusione) un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Quando l'autore del reato è un soggetto "sottoposto" all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente non in via presuntiva bensì solo qualora venga dimostrata una violazione degli obblighi di direzione e vigilanza.

Siamo, pertanto, in un'ipotesi di responsabilità per colpa, la cui prova dovrà essere fornita dimostrando un deficit di sorveglianza o di organizzazione, così da individuare quindi una specifica colpa dell'Ente per il mancato controllo che ha reso possibile la realizzazione di una condotta penalmente illecita.

Avuto riguardo alle Fondazioni, la categoria degli 'apicali' può essere, certamente riferita agli esponenti aziendali che compongono il Consiglio di amministrazione, l'Organo di indirizzo, il Collegio sindacale e il Segretario/Direttore Generale, mentre quella dei 'sottoposti' si riferisce ai dipendenti della Fondazione e a coloro che con la stessa entrano in rapporto di collaborazione.

Ad ogni modo, pur nelle distinzioni appena descritte, si può concludere che il legislatore ha rifiutato un criterio meramente oggettivo (rispettando così il principio di colpevolezza), costruendo un particolare modello di imputazione del colpevole, prevedendo il seguente meccanismo processuale di inversione dell'onere della prova, in base al quale l'Ente deve provare:

- la predisposizione del MOG;
- l'idoneità del MOG a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l'affidamento ad un autonomo organismo (OdV) del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG;
- la commissione del reato eludendo fraudolentemente il MOG;
- la sufficiente vigilanza dell'organismo di controllo.

### **2.3 Reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001**

Il D. Lgs. n. 231/2001 indica le seguenti fattispecie di reato che comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente.

### *2.3.1 Articolo 24*

Tale articolo prevede l'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. In particolare, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 316 bis del codice penale: malversazione a danno dello Stato;
- art. 316 ter del codice penale: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 353 del codice penale: turbata libertà degli incanti;
- art. 353-bis del codice penale: turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- art. 356 del codice penale: frode nelle forniture pubbliche;
- art. 640, comma 2 n. 1 del codice penale: truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- art. 640-bis del codice penale: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter del codice penale: frode informatica ai danni dello Stato;
- articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898: frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

### *2.3.2 Articolo 24 bis*

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48 (entrata in vigore il 5 aprile 2008) l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica di Budapest (del 23 novembre 2001, ed entrata in vigore il 1° luglio 2004).

La legge introduce modifiche significative sia nell'ambito del diritto penale processuale sia del diritto penale sostanziale e, proprio con riguardo ai reati "informatici", amplia la categoria dei nuovi reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti. Introducendo ad hoc l'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/01,

richiamando fattispecie relative a “delitti informatici e trattamento illecito di dati”, sono previste come rilevanti le seguenti fattispecie:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, convertito in L. 133/2019).

### 2.3.3 *Articolo 24 ter*

L'estensione ai delitti di criminalità organizzata è stata prevista dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29, individuando i seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);



- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

#### 2.3.4 Articolo 25

Questo articolo prevede il peculato la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità e la corruzione e l'abuso d'ufficio. In particolare, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale: peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, abuso d'ufficio. Tutti e tre i citati reati rilevano solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- art. 317 del codice penale: concussione;
- art. 318 e 321 del codice penale: corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319, 319-bis e 321 del codice penale: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, semplice e aggravata;
- art. 319-ter del codice penale: corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater del codice penale: induzione indebita a dare o promettere;

- art. 320 del codice penale: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321: corruzione attiva;
- art. 322 del codice penale: istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis del codice penale: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 346-bis: traffico di influenze illecite.

#### 2.3.5 *Articolo 25 bis*

Questo articolo prevede la falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. Si tratta di un articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350 (art. 6), D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, poi integrato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art.15).

In particolare, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

### 2.3.6 *Articolo 25 bis.1.*

L'articolo aggiunto dalla legge 99 del 23.7.2009 prevede i seguenti delitti contro l'industria e il commercio:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

### 2.3.7 *Articolo 25 ter*

Questo articolo prevede i reati societari. In particolare, tenuto conto dell'intervento di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 che ha introdotto il reato di corruzione tra privati, individua come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 2621 del codice civile: false comunicazioni sociali;
- art. 2621-bis del codice civile: fatti di lieve entità;
- art. 2621-ter del codice civile: non punibilità per particolare tenuità
- art. 2622 del codice civile: false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- art. 2623 del codice civile: falso in prospetto (173 bis D. Lgs. n. 58/98);
- art. 2624 del codice civile: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;
- art. 2625 del codice civile: impedito controllo;
- art. 2626 del codice civile: indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 del codice civile: illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 del codice civile: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllanti;

- art. 2629 del codice civile: operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2629-bis del codice civile: omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- art. 2632 del codice civile: formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 del codice civile: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2635 del codice civile: corruzione tra privati;
- 2635-bis del codice civile: istigazione alla corruzione tra privati;
- art. 2636 del codice civile: illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 del codice civile: aggio;
- art. 2638 del codice civile: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza;
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D. Lgs. 19/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/2121).

#### 2.3.8 *Articolo 25 quater*

Tale articolo prevede i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. L'articolo è stato aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7 (art. 3).

#### 2.3.9 *Articolo 25 quater 1*

Tale articolo prevede pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p. ed è stato aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7 (art. 8).

#### 2.3.10 *Articolo 25 quinquies*

Tale articolo prevede delitti contro la personalità individuale ed è stato aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228 (art. 5). In particolare, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 600 del codice penale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600 bis del codice penale: prostituzione minorile;
- art. 600 ter del codice penale: pornografia minorile;

- art. 600 quater del codice penale: detenzione o accesso di/a materiale (pedo)pornografico;
- art. 600-quater 1: pornografia virtuale;
- art. 600 quinquies del codice penale: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 del codice penale: tratta di persone;
- art. 602 del codice penale: acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603-bis del codice penale: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609 undecies del codice penale: adescamento di minorenni.

#### *2.3.11 Articolo 25 sexies*

Tale articolo prevede gli abusi di mercato, ovvero l'Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184) la Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185) e la responsabilità dell'Ente (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 187-quinquies).

#### *2.3.12 articolo 25 septies*

Tale articolo prevede l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

#### *2.3.13 Articolo 25 octies*

Tale articolo *aggiunto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3*, poi integrato dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186 che ha introdotto il reato di autoriciclaggio, prevede i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (648-ter1 c.p.).

#### *2.3.14 Articolo 25 octies 1*

Tale articolo, aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 184 del 2021, prevede i seguenti reati:

- art. 493-ter del codice penale: indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento;
- art. 493-quater del codice penale: detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- art. 640-ter c.p.: frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Il comma 2 dell'art. 25 octies 1 in commento prevede che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, è punita la commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il comma 2-bis dell'art. 25 octies prevede il trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis c.p.).

#### *2.3.15 Articolo 25 nonies*

Questo articolo prevede i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Si tratta di una norma aggiunta recentemente dalla legge n. 99 del 23/07/09, che prevede le seguenti fattispecie:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti



- non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
  - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
  - mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
  - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

### 2.3.16 Art. 25 decies

L'articolo, aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116 (art. 4) prevede l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

### 2.3.17 Legge 146/2006 crimini transnazionali

Con la legge 16 marzo 2006, n. 146 è stata estesa la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti ipotesi di reato, ma solo nel caso in cui ricorra la transnazionalità, ovvero nel solo caso in cui il reato abbia interessato (come preparazione, pianificazione o realizzazione) più di uno Stato: associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; disposizioni contro le immigrazioni clandestine; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale.

### 2.3.18 Art. 25 undecies

Con il d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 è stata ulteriormente estesa la responsabilità amministrativa dell'ente in materia di "reati ambientali".

In virtù del nuovo articolo inserito, le nuove ipotesi di reati applicabili sono le seguenti:

- inquinamento ambientale (articolo 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (articolo 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-quinquies c.p.) e circostanze aggravanti (articolo 452-octies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);



- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento di un certificato di analisi dei rifiuti falso;
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- commercio o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine, in assenza delle apposite prescrizioni normative (L. 150/92, art. 6, comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (L. 150/92, art. 3 bis, comma 1);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (articolo 3, comma 6 L. 28 dicembre 1993, n. 549);
- inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8);
- inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9);

- sanzioni per il “superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria” (art. 279, comma 5, d.lgs. 152/06);

#### *2.3.19 Art. 25 duodecies*

Questo articolo è stato previsto dal D. Lgs. del 16 luglio 2012 n. 109 che ha esteso la normativa anche nel caso di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, delitto di cui all’art. 22 comma 12 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

#### *2.3.20 Art. 25 terdecies*

La legge 167/2017 ha introdotto il reato di razzismo e xenofobia, in relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (ratifica della Convenzione di New York del 1966). In particolare, vengono punite le condotte di propaganda, istigazione e l’incitamento alla negazione, minimizzazione o apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

#### *2.3.21 Art. 25 quaterdecies*

La legge n. 39/2019 ha introdotto la frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

#### *2.3.22 Art. 25 quinquiesdecies*

Il D.L. n. 252/2019 convertito dalla legge n. 157/2019 ha introdotto i seguenti reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (fattispecie suddivisa in due sub ipotesi in relazione alla gravità del reato);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (fattispecie suddivisa in due sub ipotesi in relazione alla gravità del reato);
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Il successivo D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 ha previsto le seguenti ulteriori ipotesi di reato che rilevano nel solo caso in cui gli illeciti siano commessi dall'ente nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000;
- omessa dichiarazione ex art. 5 D. Lgs. n. 74/2000;
- indebita compensazione ex art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000.

#### 2.3.23 Art. 25-sexiesdecies

Il D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 ha introdotto nel novero dei reati presupposto i reati previsti in materia doganale dal D.P.R. n. 43/73.

#### 2.3.24 Art. 25-septiesdecies

La legge 9 marzo 2022 n. 22 ha introdotto i reati sui beni e patrimonio culturale di seguito indicati:

- furto di beni culturali: art. 518-bis c.p.;
- appropriazione indebita di beni culturali: art. 518-ter c.p.;
- ricettazione di beni culturali: art.518-quater c.p.;
- falsificazione in scrittura private relative a beni culturali: art. 518-octies c.p.;
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali: art. 518-novies c.p.;
- uscita o esportazione illecite di beni culturali: art. 518-decies c.p.;
- distruzione, la dispersione, il deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici: art. 518-undecies c.p.;
- condotte colpose: art.518-duodecies c.p.:

- contraffazione di opere d'arte: art. 518-quaterdecies c.p.

#### 2.3.25. Art. 25-duodevicies

La legge 9 marzo 2022 n. 22 ha introdotto i reati di seguito indicati:

- riciclaggio di beni culturali: art. 518-sexies c.p.;
- devastazione e saccheggio di opere d'arte: art. 518 terdecies c.p.

## 2.4 Sanzioni applicabili

Per tutti gli illeciti elencati è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla quale possono aggiungersi misure cautelari più severe.

In base all'articolo 9 comma 2 del D. Lgs n. 231/2001, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si distinguono in:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria e la confisca sono obbligatorie, cioè sono sempre disposte in caso di condanna; le sanzioni interdittive (che possono peraltro essere, anche, disposte a titolo di misura cautelare) e la pubblicazione della sentenza di condanna sono invece eventuali.

Resta, tuttavia, da precisare che, in base all'art. 15, per gli Enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave

pregiudizio all'occupazione, il giudice, anziché applicare una sanzione interdittiva temporanea in capo all'Ente, ordina la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario da lui nominato, per un tempo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. Il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi. Il profitto conseguito nel corso della gestione dell'Ente da parte del commissario giudiziale viene confiscato.

## **2.5 Requisiti per la costruzione del MOG.**

Gli articoli 6 e 7 dettano le condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo, come detto, il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti.

La nuova normativa prevede quindi l'adozione da parte degli enti e delle società dei "modelli di organizzazione" diretti a prevenire la commissione di reati.

Alla predisposizione di tali modelli è legato il meccanismo di esonero della responsabilità sopra richiamato (si veda l'articolo 6 con onere della prova a carico dell'ente per gli "apicali" e l'articolo 7, come presunzione di esclusione per i "sottoposti"), ovvero di riduzione della responsabilità con effetti sulle sanzioni (articoli 12 e 17) e sulle misure cautelari (articolo 49).

Si tratta, comunque, di una facoltà non di un obbligo, peraltro previsto dal Decreto, ma non dalla legge delega.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello di Organizzazione e Gestione, da adottare quale condizione esimente, risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento (articolo 6, commi 2, 3, 4 e articolo 7 commi 3 e 4).

In sintesi, i requisiti si traducono nella costruzione di un Modello atto a:



- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che si verifichino i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- conferire ad un organo ad hoc delle funzioni di vigilanza (Organismo di Vigilanza) sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso e del suo aggiornamento.
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### **3 MODELLO ORGANIZZATIVO**

#### **3.1 Origini e principali attività della Fondazione**

Al fine di procedere secondo quanto previsto, è opportuno muovere la presente analisi da origine e scopi della Fondazione.

Come richiamato dallo Statuto (articolo 2, comma 1), “la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia è una persona giuridica privata senza fine di lucro dotata di piena autonomia statutaria e gestionale”.

La Fondazione è regolata dalla legge n. 461 del 23/12/1998 e dal D.lgs. n. 153 del 17/05/1999 e sue successive modifiche e integrazioni nonché, in quanto compatibili, delle disposizioni del Codice Civile, dalle norme del presente Statuto anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni predisposta dall’ACRI, organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria, ed approvata all’unanimità dall’Assemblea dell’ACRI nella riunione del 4 aprile 2012 e del Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d’intesa (articolo 2, comma 2).

Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Gorizia fondata nel 1831 dal Conte Giuseppe Della Torre e trae origine dal conferimento dell’azienda bancaria nella Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.A., attuato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n.218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356 ed approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 26 giugno 1992 n.435873.

La Fondazione, nella continuità degli originari scopi perseguiti dalla Cassa di Risparmio di Gorizia e confermando la propria attenzione al territorio in cui quest’ultima ha tradizionalmente operato, individua quale ambito prevalente della propria attività il territorio della provincia di Gorizia.

La Fondazione può, inoltre, operare

a) interventi all’estero limitatamente a:

- a1) iniziative riguardanti la diffusione della storia, dell'arte e della cultura del territorio Isontino;
- a2) iniziative realizzate in località già facenti parte storicamente della provincia di Gorizia;
- b) interventi in altri ambiti territoriali, rientranti comunque nei propri settori di intervento, limitatamente a iniziative congiunte con enti e istituzioni o altre fondazioni, anche con il coordinamento dell'ACRI o della Consulta delle Fondazioni del Triveneto.

Sempre sulla base di quanto previsto dallo statuto, la Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali, operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative, nei limiti delle risorse tempo per tempo disponibili. La Fondazione indirizza la propria azione di programmazione degli interventi, assumendo in via principale iniziative proprie e sostenendo altresì iniziative promosse da terzi.

L'attività istituzionale della Fondazione è disciplinata da apposito Regolamento per il perseguimento delle finalità istituzionali, coerente con i contenuti della Carta delle Fondazioni, approvato dal Consiglio di Indirizzo su proposta o sentito il Consiglio di Amministrazione, che stabilisce i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione può svolgere la propria attività anche in forma d'impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari. In tali imprese la Fondazione detiene partecipazioni di controllo con il divieto di svolgere su di esse attività di direzione e di coordinamento. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, consentito esclusivamente nei settori rilevanti, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia

gestionale. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in alcuna forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti ed associazioni politiche e sindacali.

La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

### **3.2 ORGANI DELLA FONDAZIONE**

L'articolo 8 dello Statuto della Fondazione prevede che sono **Organi della Fondazione:**

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Le specifiche norme dello Statuto disciplinano composizione, nomina, attribuzioni e funzionamento degli organi.

Attualmente, la composizione degli Organi sociali risulta la seguente:

#### CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Abenante prof. Diego	Università degli Studi di Trieste
Ambrosi dott.ssa Elisa	CCIAA della Venezia Giulia
Becci avv. Pietro	Comune di Gradisca d'Isonzo
Belletti mons. Mauro	Consiglio di Indirizzo
Buzzolini prof. Paolo	Enti e Associazioni di Volontariato
Guzzon dott. ssa Daniela	Enti e Associazioni Sportivi
Devetag rag. Francesco	Comune di Gorizia
Marangon prof. Francesco	Consiglio di Indirizzo
Marinelli avv. Roberto	Ordini Professionali
Martellos avv. Giulia	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Orzan avv. Sergio	Consiglio di Indirizzo
Pellizon rag. Giorgio	CCIAA della Venezia Giulia
Perrino sig. Luca	Comuni facenti parte dell'Unione del Basso Isontino
Pettarin prof.ssa Anna	Comune di Gorizia
Russo dott. Fabrizio	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Travain sig.ra Sonia Lucilla	Comune di Monfalcone
Turus prof. Mauro	Comuni facenti parte dell'Unione dell'Alto Isontino
Valentini arch. Giulio	Enti e Associazioni Artistico-Culturali

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Bergamin cav. uff. Alberto	Presidente della Fondazione
Feresin dott. ssa Elisabetta	Vice Presidente

Braida dott. Marco  
Bressan dott. Marco  
Russo dott. Fabrizio

Consigliere  
Consigliere  
Consigliere

#### COLLEGIO DEI SINDACI

Magurano rag. Gabriella  
Gomiscech dott. Bruno  
Lapovich dott. Angelo

Presidente del Collegio dei Sindaci  
Sindaco  
Sindaco

#### DIRETTORE GENERALE-

Digiusto dott.ssa Rossella

## **4 ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza**

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, che regolano le condizioni di esonero dell'Ente dalla responsabilità, la Fondazione istituisce un Organismo di Vigilanza (di seguito, anche OdV).

All'Organismo di Vigilanza, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza e controllo dell'applicazione e aggiornamento del Modello.

Un aspetto di particolare importanza è rappresentato dalla scelta circa la composizione dell'organismo, distinguibile in “mono” e “plurisoggettiva”. In merito, va evidenziato che la normativa in materia non fornisce una precisa indicazione, ma riconduce l'idoneità allo svolgimento della funzione alla presenza dei requisiti personali dell'autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, unitamente ai mezzi organizzativi necessari per l'esercizio della funzione stessa, tenuto conto della concreta attività dell'Ente.

La decisione circa la composizione (monocratica, ovvero plurisoggettiva) dell'Organismo di Vigilanza è demandata allo statuto dell'Organismo stesso, la cui approvazione è di competenza del Consiglio di Indirizzo della Fondazione. Lo statuto dell'OdV dovrà altresì individuare le caratteristiche professionali del (dei) componente (componenti), definendo le linee guida per la nomina.

La funzione deve essere comunque attribuita evidenziando la necessità che, nei limiti del possibile, a questa collocazione si accompagni la non attribuzione di compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni e attività operative, ne “inquinerebbero” l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello. Di qui, l'opportunità, sottolineata dalla stessa dottrina, che a comporre l'OdV sia chiamato (almeno) un soggetto esterno che garantisca l'indipendenza dell'Organo.

Le disposizioni ordinamentali relative all'Organismo di Vigilanza sono anch'esse disciplinate dallo statuto dell'OdV.

Al Consiglio di Amministrazione compete - oltre all'approvazione del MOG-Parte Generale e MOG-Parte Speciale (comprensivo dei protocolli), - la nomina effettiva dei componenti l'Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle linee guida definite dal Consiglio di Indirizzo.

Le norme relative all'organizzazione interna e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono adottate dallo stesso OdV con specifico regolamento.

L'Organismo di Vigilanza ha come principale referente il Consiglio di Amministrazione con le particolari mansioni di informativa e giudizio, in merito alle violazioni del presente Modello, nonché per le conseguenti proposte di applicazione delle relative sanzioni.

A garanzia della libertà d'azione e dell'autonomia dell'Organismo di Vigilanza nonché della sua capacità d'agire in ordine alle verifiche agli adempimenti previsti dal presente Modello, l'Organismo di Vigilanza dispone di un adeguato budget di spesa per ogni singolo esercizio.

#### **4.2 Rapporti tra destinatari e OdV**

All'osservanza del modello organizzativo sono tenuti tutti i soggetti operanti all'interno della Fondazione. Tali soggetti potranno, per aspetti interpretativi o relativamente a quesiti sul modello, rivolgersi all'Organismo.

Allo stesso Organismo dovranno essere trasmessi, a cura delle funzioni dell'Ente coinvolte, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi ad oggetto le condotte previste dal modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualche modo attinenti a tali reati. L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello che la

struttura della Fondazione. L'Organismo, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

### **4.3 Caratteristiche funzioni e compiti**

In linea con quanto stabilito dal D. Lgs. n. 231/01, l'Organismo di Vigilanza possiede le seguenti caratteristiche:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

In via generale, esso:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del modello con impegno e con i necessari poteri di indagine;
- cura l'attuazione del modello e ne assicura il costante aggiornamento.

In particolare, l'OdV, tenuto conto di quanto previsto dal proprio statuto e sulla base di un programma annuale di interventi, deve tra l'altro:

- vigilare affinché le procedure e i controlli siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
- vigilare affinché i principi etici siano rispettati;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- segnalare eventuali carenze o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 e verificare che i competenti organi della Fondazione provvedano a dar corso alle misure correttive;
- suggerire procedure di verifica adeguate;
- avviare indagini interne nel caso si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello, ovvero la commissione di reati;

- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano comunque rapporti con la Fondazione, predisponendo la documentazione interna ovvero specifiche sessioni di formazione, necessarie affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- coordinarsi con il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare un raccordo costante ed un'integrazione progressiva delle rispettive competenze;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni presenti in Fondazione per il controllo delle attività nelle aree rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- proporre eventuali e/o necessari aggiornamenti del Modello, adeguandolo alle normative sopravvenute ovvero ai mutamenti organizzativi della Fondazione;
- procedere all'aggiornamento periodico della mappatura dei rischi;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello;
- gestire le segnalazioni ordinarie e quelle c.d. whistleblowing nel rispetto di quanto previsto dal relativo regolamento.

Per il corretto svolgimento dei propri compiti l'OdV:

- ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione presente in Fondazione e può acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili;
- è dotato di un budget adeguato alle attività necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **4.4 Segnalazioni da parte di dipendenti collaboratori e terzi**

##### *Segnalazioni ordinarie*

Le segnalazioni presentate in via ordinaria, senza cioè indicare espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o senza che tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, sono considerate quali segnalazioni ordinarie e vengono trattate come tali.

Tali segnalazioni vanno inoltrate all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta elettronica [odv@fondazionecarigo.it](mailto:odv@fondazionecarigo.it).

Oltre che attraverso il canale informatico, le segnalazioni della specie possono essere inviate al Presidente dell'OdV tramite posta ordinaria o raccomandata al seguente indirizzo: Presidente Organismo di Vigilanza della Fondazione CR Gorizia c/o Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Via Giosuè Carducci, 2, 34170, Gorizia. In tal caso, a garanzia della riservatezza del segnalante, è necessario che la missiva sia inserita in busta chiusa e rechi la dicitura "riservata personale".

### *Segnalazioni whistleblowing*

La Fondazione prevede un canale di segnalazione interna per l'effettuazione delle segnalazioni, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare conformi alla normativa in vigore sul c.d. whistleblowing, di cui al D. Lgs. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la *“protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina prevista dal D. Lgs. 24/2023 ricomprende, tra i soggetti che possono effettuare una segnalazione, tutti coloro che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con l'Ente, pur se privi della qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti retribuiti o meno, ecc.) e coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l'Ente (es. si trovano in fase di trattative precontrattuali), nonché coloro il cui rapporto lavorativo sia cessato o che siano in periodo di prova. Il segnalante c.d. whistleblower coincide dunque con la persona fisica che

effettua una segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Inoltre, la normativa prevede un sistema di tutele offerte al soggetto segnalante che si estendono anche a soggetti diversi dal medesimo, che proprio in virtù del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni (facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro del segnalante, enti di proprietà del segnalante o enti che operano nel contesto lavorativo del segnalante medesimo).

La Fondazione garantisce tutti coloro che hanno informato gli organi competenti dell'esistenza di violazioni del Modello e del Codice Etico da eventuali ritorsioni in ambito aziendale.

È assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, anche secondo quanto stabilito dalla Legge in vigore.

I soggetti che dovessero compiere eventuali atti discriminatori o di ritorsione saranno assoggettati al sistema disciplinare previsto dalla Fondazione.

L'ambito oggettivo di applicazione coincide con le violazioni previste dal D. Lgs. n. 231/01, nonché con le violazioni del MOG 231 adottato dalla Fondazione, ivi compreso il Codice Etico.

La Fondazione ha attribuito la gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

Il segnalante deve inviare la segnalazione tramite uno dei canali istituiti dalla Fondazione, scritto o orale, secondo una delle seguenti modalità:

- comunicazione scritta mediante canale informatico raggiungibile all'indirizzo (<https://www.digitalpa.it/suite-software/whistleblowing/caratteristiche.html>), ovvero tramite servizio postale;
- comunicazione orale mediante sistema di messaggistica vocale tramite invio di messaggi vocali che saranno ricevuti sul canale informatico;
- comunicazione orale mediante incontro diretto, solo se richiesto dal soggetto segnalante.

Le segnalazioni devono essere inviate non appena si viene a conoscenza degli eventi che le hanno generate, astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o di approfondimento.

Sul complessivo funzionamento del sistema whistleblowing, con particolare riferimento alle tutele previste ed alle modalità di effettuazione delle segnalazioni, si rinvia all'apposito Regolamento whistleblowing adottato dalla Fondazione, da considerarsi parte integrante anche del presente Modello 231, consultabile sul sito della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare se relative a presunte violazioni del Modello (in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023 sul whistleblowing).

Ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ss.mm.ii.

L'Organismo di Vigilanza si astiene altresì dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e dei paragrafi precedenti del presente Modello, e in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.



La Fondazione adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Ogni informazione (anche relativa alle segnalazioni relative a violazioni del Modello e/o del Codice Etico) e report previsti dal presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database (cartaceo o informatico) in conformità a quanto previsto dalla legge e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni.

## **5 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

Nel contesto della Fondazione dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

In merito alla selezione del personale, la funzione competente dovrà effettuare nei confronti delle persone assunte un'adeguata informativa relativamente al proprio codice di condotta riassunto nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Fondazione.

### **5.1 Formazione del personale**

La formazione e l'informazione del personale, in merito alla previsione normativa e all'attuazione del Modello, è operata dal Direttore Generale di concerto con l'Organismo di Vigilanza.

La stessa risulterà così articolata:

- consegna di una nota informativa;
- seminario iniziale di formazione;
- seminario/circolari di aggiornamento quando necessario.

L'intensità della formazione dovrà essere calibrata sull'effettivo coinvolgimento dei singoli destinatari in relazione al ruolo svolto nella Fondazione (personale direttivo; personale con funzione di rappresentanza; personale di aree a rischio; altro personale).

### **5.2 Selezione di Collaboratori esterni e Partner**

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, potrà istituire appositi criteri per la selezione di rappresentanti, consulenti e partner con i quali si intenda addivenire ad una qualunque forma di partnership, rapporto di collaborazione o porre in essere operazioni in “aree di attività a rischio”.

Saranno fornite ai soggetti esterni e partner apposite informative sulle procedure adottate dalla Fondazione sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

## **6 SISTEMA DISCIPLINARE**

### **6.1 Principi generali**

Aspetto essenziale per l'efficacia del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, prevede che “i Modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

Lo stesso art. 6, al comma 2-bis, precisa che i Modelli di cui di cui sopra devono prevedere “i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

### **6.2 Sanzioni per i dipendenti**

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti.

La violazione delle disposizioni contenute nel Modello costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà sanzionata sulla base delle previsioni e dei criteri contenuti nello specifico Regolamento del personale dipendente adottato dalla Fondazione per la regolamentazione generale dei propri rapporti di lavoro dipendente.

### **6.3 Sanzioni per i componenti gli Organi della Fondazione**

Qualora violazioni delle previsioni del Modello siano commesse da membri degli Organi della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni e che potranno consistere nell'archiviazione del procedimento, nel caso in cui non sia stata accertata alcuna

violazione, ovvero, in caso contrario, nel rimprovero verbale, nella censura scritta e, nei casi più gravi, nella sospensione o revoca.

Qualora la violazione sia stata commessa da uno o più membri del Consiglio di Indirizzo, nella seduta in cui si discute l'infrazione il membro o i membri stessi saranno tenuti ad astenersi dalle relative deliberazioni.

#### **6.4 Misure nei confronti di collaboratori e lavoratori autonomi e terzi**

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto Modello potranno essere sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In ogni caso di violazione, l'autore del fatto e i soggetti che ne abbiano la responsabilità anche solo per colpa saranno chiamati a rispondere dei danni d'ogni genere provocati alla Fondazione.

#### **6.5 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni**

La tipologia e l'entità delle specifiche sanzioni verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze, e comunque in base ai seguenti criteri di carattere generale:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, ai precedenti ruoli, compiti o funzioni, alla reiterazione del comportamento, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata anche attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca un'esimente dalla responsabilità dell'Ente, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

### **6.6 Ambito di applicazione**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) 6 e 7 del Decreto, le sanzioni previste potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti di chi ponga in essere comportamenti consistenti in:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello ivi comprese le disposizioni relative al rispetto della normativa recata dal D. Lgs. n. 24/2023 (c.d. whistleblowing);
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle attività di documentazione, conservazione, e controllo degli atti previsti nelle singole procedure, in modo tale da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- omessa vigilanza del Direttore Generale, quale soggetto apicale della struttura, sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale dei processi interessati dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, distruzione o l'alterazione della documentazione prevista ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti;
- segnalazioni di illeciti rivelatisi poi falsi, calunniosi o diffamatori;
- atti ritorsivi o discriminatori nei confronti di un segnalante un illecito;



- violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione delle segnalazioni.